Oggetto: Il Quesito: Congedo parentale Covid-19

Mittente: Sinergie di Scuola <redazione@sinergiediscuola.it>

Data: 07/05/2020, 07:45 **A:** FRIC85300N@istruzione.it

Se non leggi correttamente questo messaggio, clicca qui



Congedo parentale Covid-19



Un collaboratore scolastico in servizio fino al termine delle attività didattiche, ha un contratto che prevede il sabato come giorno lavorativo.

Con circolare del Dirigente scolastico veniva decretata la chiusura della scuola per tre sabati. Successivamente, il Dirigente scolastico ha collocato d'ufficio il dipendente in congedo per i figli fino ai 12 anni di età a copertura delle giornate di sabato suindicate.

Premesso che il dipendente non ha ferie pregresse, né recuperi ore o altro, può il Dirigente scolastico collocare d'ufficio, quindi senza istanza dell'interessato/a, cagionando un danno stipendiale perché è prevista la decurtazione stipendiale del 50%?

L'organizzazione del lavoro ATA in tempi di COVID è normato principalmente dal D.L. 18/2020 e da alcune note del Ministero dell'Istruzione.



In particolare, la nota n. 323 del 10/03/2020 così prevede:

Il Dirigente scolastico, rispetto alle prestazioni dei collaboratori scolastici, dei cuochi, dei guardarobieri e degli infermieri, constatata la pulizia degli ambienti scolastici e assicurandosi che sia garantita la custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, limita il servizio alle sole ulteriori prestazioni necessarie non correlate alla presenza di studenti, attivando i contingenti minimi stabiliti nei contratti integrativi di istituto, ai sensi della Legge 12/06/1990, n. 146, ovvero con provvedimento datoriale, nel caso di assenza di tale strumento. Tale decisione, viste le mansioni previste per questi profili dal CCNL, discende dalla sospensione delle lezioni in presenza prevista dal DPCM,

1 di 3 12/07/2020, 15:57

nonché dalla situazione di emergenza per la quale vi è la necessità di contenere il più possibile gli spostamenti per ragioni lavorative. Le predette prestazioni saranno rese, informata la RSU, attraverso le turnazioni e le altre modalità di organizzazione del lavoro previste dal CCNL vigente del personale, tenendo presenti condizioni di salute, cura dei figli a seguito della contrazione dei servizi educativi per l'infanzia, condizioni di pendolarismo con utilizzo dei mezzi pubblici per i residenti fuori dal comune sede di servizio.

Il Dirigente scolastico integra le direttive di massima e il Direttore dei servizi generali e amministrativi predispone le variazioni necessarie e contingenti al piano delle attività previsto dal vigente CCNL. Solo dopo che il Dirigente scolastico abbia verificato che periodi di ferie non goduti da consumarsi entro il mese di aprile possano sopperire alla mancata prestazione lavorativa, può farsi ricorso alla fattispecie della obbligazione divenuta temporaneamente impossibile (art. 1256, c. 2, c.c.). La norma di cui all'art. 1256, c. 2, c.c. entra in rilievo in tutti i casi in cui la prestazione lavorativa non sia possibile in modalità di lavoro agile, sempre che sia garantito il livello essenziale del servizio.

Successivamente la nota MI n. 392 del 18/03/2020 – pag. 2 – richiamando testualmente l'art. 87, comma 3 del D.L. 18/2020, prevede:

Per quanto concerne la gestione dell'attività e del personale ATA delle istituzioni scolastiche, in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile, i dirigenti scolastici, ai sensi dell'art. 87, c. 3 del D.L. 18/2020, dispongono, ad ampliamento di quanto già indicato dalla Nota dipartimentale 323/2020, l'adozione "degli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva". Relativamente alle ferie pregresse, si precisa che trattasi delle ferie relative all'a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007). Una volta esperite tali possibilità, il dirigente scolastico può "motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge".

Si ritiene pertanto che la fruizione del congedo parentale costituisca un'opportunità (o meglio, l'esercizio di un diritto) per il personale, e non una situazione decisa d'ufficio, considerato che l'art. 25 del D.L. 18/2020 recita chiaramente: "[...] i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo [...]".

Il personale che non può lavorare da remoto (cd. *lavoro agile*) e quindi in particolar modo i collaboratori scolastici, una volta esperita la possibilità di collocarli in ferie pregresse dell'a.s. 2018/2019 (da consumarsi entro il 30 aprile) vanno considerati assenti per **obbligazione divenuta temporaneamente impossibile** (art. 1256, comma 2, c.c.): l'obbligo di

2 di 3 12/07/2020, 15:57

lavorare cioè si estingue dato che la prestazione lavorativa è diventata impossibile per un motivo non imputabile al lavoratore. Tale assenza è considerata servizio a tutti gli effetti (art. 87, comma 3 del D.L. 18/2020).

In proposito queste sono le nuove causali di assenza da utilizzare: "CEMS - COVID-19. Esonero dal servizio".

Non sembra superfluo aggiungere che il D.P.C.M. 26/04/2020 tra l'altro (art. 1, punto hh) raccomanda ai datori di lavoro di "promuovere la fruizione dei periodi di congedo ordinario e di ferie" (sparisce il riferimento alle ferie "pregresse"); si presume pertanto che - dopo il 26 aprile - sia opportuna la fruizione delle ferie fin qui maturate dal collaboratore scolastico in argomento, tanto più che il suo contratto termina il 30 giugno (e entro tale data dovrà comunque farle).

© HomoFaber Edizioni srl Via Bagetti, 11 - 10143 Torino Tel. 011-0436255 (segreteria telefonica) Fax 011-0432551

Email ufficio ordini: <u>abbonamenti@sinergiediscuola.it</u> Email di redazione: <u>redazione@sinergiediscuola.it</u>

P. IVA e Codice fiscale: 10300260014

Seguici su Facebook



CANCELLA ISCRIZIONE | UNSUBSCRIBE

Email inviata con MailUp
Con MailUp la disiscrizione e' sicura

3 di 3 12/07/2020, 15:57